

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LIGURE E CISANO SUL NEVA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Pietra Ligure - C.F. 00332440098 - (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi De Vincenzi,

e

il Comune di Cisano sul Neva – C.F. 00305870099 - (classe IV) -legalmente rappresentato dal Sindaco, Massimo NIERO.

PREMESSO

che il Comune di Pietra Ligure, con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, ed il Comune di Cisano sul Neva, con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pietra Ligure e Cisano sul Neva (Provincia di Savona) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, per svolgere, in modo coordinato ed in forma associata, le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pietra Ligure, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno). È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da trasmettere al Comune convenzionato, con raccomandata A/R o P.E.C, e, contestualmente, alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso, lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte della Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario Comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Pietra Ligure, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario, senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Pietra Ligure sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nel Comune convenzionato, gli adempimenti, previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione. La deliberazione della Giunta Comunale, con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni, di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

I Sindaci dei Comuni ed il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, concordano i tempi di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16.05.2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento.

Al Segretario Comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi dalla sede della convenzione all'altro Ente convenzionato, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione, prot. n. 25402 del 17.05.2011. Il Segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

Il Comune di Pietra Ligure, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo, sono ad esclusivo carico dell'Ente, che ha conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive, conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso è corrisposto direttamente dall'Ente interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione professionale, salvo si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo comune, sono sostenute dal Comune capo convenzione.

La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti, inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, competono al Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con il Sindaco del Comune convenzionato, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, sono ripartite come segue:

- a) 64% a carico del Comune di Pietra Ligure;
- b) 36% a carico del Comune di Cisano sul Neva.

Entro il 31 gennaio il Comune capofila comunica al Comune convenzionato il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. Il Comune convenzionato provvede al rimborso del saldo della quota a proprio carico, entro i trenta giorni successivi.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione può richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

ART.11 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, è inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Genova - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Pietra Ligure _____

Per il Comune di Cisano sul Neva _____